

La novità è questa: tossicodipendente o alcolista in cura, condannati a 2 anni e mezzo di carcere sconteranno la pena fuori, affidati al servizio sociale. La tutela della salute prevale sull'esigenza punitiva dello Stato

E' STATA chiamata la «piccola legge sulle tossicodipendenze», ma non è una leggina. Nei tredici articoli che la compongono si occupa di tre importanti problemi: l'erogazione di contributi statali agli enti che operano per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoolodipendenti; più rigorose misure per la distruzione degli stupefacenti sequestrati e confiscati; a volte partite di droga sequestrate sono state trafugate dai tribunali e rimesse in circolo. L'offerta al tossicodipendente e all'alcolodipendente della cura come alternativa al carcere, utilizzando l'affidamento al servizio sociale, misura introdotta nell'ordinamento penitenziario con le leggi generali di riforma del 1975.

Il punto più importante e nuovo è quest'ultimo, proposto da emendamenti presentati da comunisti, repubblicani e dalla sinistra indipendente, poi sostenuti dalle altre forze politiche. Il tossicodipendente o alcoolodipendente che ha in corso un programma di recupero presso una comunità o presso qualsiasi altra struttura pubblica o privata, e che deve scontare una pena detentiva complessivamente non superiore a trenta mesi, o a tre anni se è minore dei 21 anni, viene direttamente affidato al servizio sociale per un periodo pari alla pena da scontare. In questo periodo deve continuare il trattamento terapeutico. Se il trattamento termina prima, deve adempiere alle prescrizioni che verranno determinate dal giudice e dal servizio sociale, sempre in stato di libertà. In sostanza si favorisce il trattamento e si fissa per legge il principio della priorità della tutela della salute rispetto alle esigenze punitive dello Stato.

Un principio analogo ha applicato recentemente la Corte di Appello di Bari concedendo gli arresti domiciliari a Giuliano Narria.

Questa soluzione offre, per la prima volta, un reale incentivo a chi intende disintossicarsi. Ma non si tratta di una panacea. Restano esclusi dal beneficio coloro che devono scontare una pena anche di poco superiore ai due anni e mezzo, chi è stato condannato per uno scippo qualificato come rapina, chi ha già esaurito il trattamento terapeutico prima che le sentenze diventassero definitive. Questo è forse il limite più grave: in questi casi l'ex tossicodipendente deve trascorrere in carcere almeno un mese per l'esame della personalità, prima di essere ammesso all'ordinaria misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale. In questi giorni alcune organizzazioni, in particolare la Lenad, pur dando atto del carattere complessivamente positivo della legge, hanno fortemente criticato la necessità che gli enti presso i quali si segue il trattamento debbano necessariamente coordinarsi con le Unità sanitarie locali mediante apposite convenzioni. La critica forse non è ingiusta. La cosa migliore sarebbe stata forse la costituzione di albi delle comunità terapeutiche in modo tale da rispettare le autonomie regionali. Non si è agito in questa direzione solo perché la via degli albi risultava particolarmente complessa in relazione al breve periodo di tempo (circa 20 giorni) di



**Droga,
sempre più
schiavi
Possiamo
uscirne?**

L'Italia è quarta fra i paesi produttori di armi nel mondo, e seconda tra gli importatori di droga. C'è un nesso preciso tra i due commerci, tanto da aver creato un nuovo ordine economico, al quale viene asservita la «Signora Morale»

cui il Parlamento poteva disporre prima della scadenza del decreto legge.

Questo legiferare per tappe non è certamente positivo perché ostacola una visione unitaria dei problemi e fa nascere contraddizioni che sono poi pagate dai cittadini. Ma quando si deve procedere per successive sperimentazioni e approssimazioni in questioni nelle quali nessuno può onestamente dire di avere la soluzione, può essere persino utile andare avanti a piccoli passi. Si stanno cimentando con questi problemi e con esiti alterni, paesi ricchi e avanzati, sul piano scientifico e della ricerca, come gli Usa e la Repubblica federale tedesca, ma neanche loro hanno sinora trovato la chiave di volta.

Il tema della droga è troppo spesso attraversato da tensioni ideologiche che snaturano il confronto e lo rendono sterile o addirittura dannoso. Quante polemiche francamente non comprensibili si sono fatte sul processo nei confronti di Muccio, che non era un processo per San Patrignano, ma per due specifici fatti ai quali era difficile negare l'obiettivo natura del reato? E quelle polemiche hanno fatto fare un solo passo avanti per la lotta contro il traffico o per il recupero dei tossicodipendenti? E quale è stato il senso del soggiorno a San Patrignano di un ministro della Repubblica il giorno dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte di un tribunale della Repubblica?

La necessità morale di rispettare il dramma che vive il drogato e la sua famiglia dovrebbe impegnare tutti, e soprattutto chi svolge funzioni politiche, a fare di più e ad apparire di meno.

Questo principio è particolarmente valido oggi. Con questa legge si sono aperte alcune possibilità nuove che riguardano anche gli alcoolisti che sono in Italia circa 500.000. Ma se non andassimo oltre, se non correggessimo e non estendessimo gli interventi e gli incentivi per il recupero, entro poco tempo le vecchie abitudini divorebbero i nuovi principi. E se non predisponessimo nuovi e più aggiornati strumenti di lotta contro il traffico, le stesse iniziative di recupero avrebbero il solo effetto di riciclare gli utenti perché per ogni ragazzo che entrerebbe in trattamento altre decine cadrebbero nelle reti dei trafficanti.

Il lavoro deve quindi continuare. Ed è bene che l'applicazione di questa legge venga seguita anche dalle associazioni e dagli enti che operano nel settore segnalando gli errori, i limiti, le disfunzioni. Ma anche qui, cercando di agevolare il dialogo, il confronto, la ricerca delle soluzioni concrete. Il tema della droga è continuamente in bilico tra indifferenza e lacerazioni; bisogna invece collocarlo saldamente sul terreno delle azioni serie e concrete per poter perseguire con utilità le linee della lotta al traffico e della solidarietà ai tossicodipendenti e alle loro famiglie. Sono molte le organizzazioni e i singoli che si occupano del problema. Occorre che tutti lavorino insieme, ciascuno mantenendo la propria specificità, la propria testa, la propria tessera, se c'è, ma restando uniti nella volontà di andare avanti con umiltà, rigore e continuità.

Luciano Violante

E' UNA «piccola legge»: quella grande, quella che dovrebbe interamente rivedere le norme del primo e unico provvedimento italiano anti-droga (la legge 685 varata dieci anni fa e invecchiata rapidamente) sarà forse pronta entro la fine dell'anno. Ma cosa prevede esattamente questa nuova legge, chi potrà usufruirne di finanziamenti previsti, chi potrà chiedere di varcare la soglia della comunità anziché quella del carcere? Ecco una piccola guida per la conoscenza e l'uso della legge.

I soldi: quanti e a chi

Sono stanziati 14 miliardi per quest'anno, 19 per il 1986 e altrettanti per il 1987 per comuni, Usl, enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, che si coordinino con le strutture delle Usl con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto alla autodeterminazione del tossicodipendente con interventi violenti o coattivi. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento gli enti interessati devono fare domanda al comune in cui operano presentando la documentazione dell'attività che svolgono. Il comune esprime un parere e la «pratica» passa al ministero degli Interni dove una commissione prende la decisione definitiva. La commissione è composta da rappresentanti dei ministeri interessati e da delegati dei comuni e delle regioni designati dall'Anci.

Comunità al posto del carcere: per chi?

È una norma che è stata introdotta per evitare che si ripetano i casi — numerosissimi — dei giovani costretti ad interrompere il soggiorno nella comunità o il trattamento disintossicante presso una struttura pubblica perché raggiunti da una sentenza di condanna per qualche reato commesso spesso in anni lontani. La misura alternativa al carcere può essere chiesta da chi deve scontare una pena non superiore a 2 anni e mezzo di carcere o a tre anni se si tratta di persona minore di 21 anni, purché le condanne non riguardino reati particolarmente gravi come rapina, estorsione, sequestro di persona, associazione mafiosa. La misura alternativa ha la stessa durata della pena da scontare. Se c'è stata carcerazione preventiva, va detratta dalla condanna definitiva. Se tutto è andato bene — cioè se il condannato non ha violato le prescrizioni del giudice che l'ha «affidato» in

In tre anni 52 miliardi a enti locali e comunità per il trattamento di disintossicazione e di reinserimento. L'importanza della certificazione dell'unità sanitaria

La nuova legge: quando come e chi può usarla

I sequestri, le denunce, i consumatori, i morti in Italia

SETTORI DI RILEVAZIONE	1° Semestre 1985*	ANNO 1984	ANNO 1983	ANNO 1982	ANNO 1981	ANNO 1980
SOSTANZE SEQUESTRATE	Kg.	730.581	6.613.261	5.811.877	5.259.075	11.509.642
di cui:						
Eroina	»	139.878	457.002	313.884	229.992	142.038
Cocaina	»	34.126	71.682	223.392	105.101	64.083
Cannabis e derivati	»	545.766	6.056.072	5.179.513	4.888.656	11.204.762
fiale, compresse, dosi, ecc.	n.	122.055	83.105	251.993	1.271.242	34.638
TRAFFICO, SPACCIO, ED ALTRI REATI						
Operazioni	n.	4.159	8.319	7.610	7.126	5.237
Persone denunciate	n.	9.680	17.876	15.184	12.982	9.469
di cui: in stato di arresto	n.	8.260	15.488	13.177	10.638	7.910
DETTENZIONE PER USO PERSONALE						
Interventi	n.	1.395	2.878	1.877	1.997	1.384
Persone segnalate	n.	2.189	4.761	3.167	4.659	2.816
CONSUMATORI SEGNALATI						
Furti di stupefacenti	n.	34	90	90	72	91
Rapine	n.	9	11	10	3	6
Decessi di assuntori di stupefacenti	n.	128	392	257	252	237

* Dati provvisori

prova al servizio — non dovrà più tornare in galera. Il condannato che ha ottenuto questa possibilità se è detenuto viene scarcerato immediatamente e, nello stato di libertà, deve rispettare le direttive del giudice riguardo ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua abitazione, alla sua libertà di spostamento ed, eventualmente, al lavoro.

□ Come si fa ad ottenere la misura alternativa?

Il tossicodipendente (ma anche l'alcolodipendente, per la prima volta le due condizioni sono assimilate) che sta seguendo, in comunità o presso la Usl, un programma terapeutico quando sa che nei suoi confronti sta per essere eseguita una pena detentiva fino a due anni e mezzo (o tre, se ha meno di 21 anni) può chiedere al Pubblico ministero del processo o al pretore competente per la esecuzione di poter proseguire il trattamento. La domanda deve essere corredata da una certificazione di una struttura sanitaria pubblica (Usl) che si pronuncia:

1) sull'effettivo stato di tossicodipendenza o alcoolodipendenza della persona

2) sulla idoneità del programma che si sta seguendo. La presentazione della domanda sospende automaticamente l'esecuzione della condanna. Per questa ragione è utile che il tossicodipendente abbia sempre con sé una copia della richiesta e della certificazione necessaria: questo per evitare sgradevoli incontri con polizia e carabinieri costretti, diversamente, ad arrestare il condannato. Se quest'ultimo ha poi altri procedimenti penali in corso è bene che invii una documentazione della sua domanda di affidamento anche al giudice che se ne occupa. È necessario comunque che il tossicodipendente sappia che la certificazione che lui alleggerà alla domanda non è vincolante per il giudice che deciderà sempre in piena autonomia se concedere o meno quanto richiesto. Nel caso la richiesta venga accolta il tossicodipendente si adegnerà a quanto richiesto dal giudice e finito il programma di trattamento continuerà ad osservare tali norme fino alla scadenza dell'affidamento al servizio sociale.

□ Il grande problema aperto

È quello dei giovani che si sono già sottoposti ad un trattamento terapeutico che ha avuto esito positivo prima che diventasse definitiva la sentenza di condanna. Per loro, probabilmente, non cambierà nulla. Sarà uno dei principali impegni futuri del legislatore.